

proposta di legge n. 360

a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Ricci, Marconi, Donati, Silveti, Acquaroli

presentata in data 8 agosto 2013

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22:
“INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITA' EDILIZIE AL
FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE,
MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE
DI EDILIZIA SOSTENIBILE”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è finalizzata ad apportare alcune modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (c.d. Piano casa regionale).

Essa è formata da due articoli.

Con l'articolo 1 si interviene sulla fattispecie della demolizione integrale e ricostruzione degli edifici residenziali nelle zone agricole disciplinata dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 22/2009, con eventuale ampliamento della volumetria esistente da demolire.

Tale ultima disposizione normativa attualmente ammette la possibilità di ricostruire il nuovo edificio entro un raggio di 100 metri lineari dall'area di sedime di quello preesistente purché la ricostruzione avvenga nel rispetto del tipo edilizio e delle caratteristiche edilizie storiche. Con la presente proposta si intende modificare il limite dei 100 metri lineari, permettendo a chi realizza un intervento simile in zona agricola di ricostruire il nuovo edificio sino a 150 metri

lineari dall'area di sedime di quello preesistente, in modo da garantire maggior flessibilità senza pregiudicare in alcun modo la struttura della maglia poderale marchigiana.

Con l'articolo 2 si intende prorogare il termine concesso ai cittadini marchigiani per realizzare gli interventi agevolati previsti nella l.r. 22/2009 al 31 dicembre 2015. Ciò in quanto le misure straordinarie contenute nella normativa in esame e derivanti da un Accordo Stato-Regioni del 1° aprile 2009 si sono dimostrate le uniche in grado di rilanciare l'attività edilizia in tempo di crisi nella nostra regione come nel resto del Paese.

Infatti diverse Regioni (ad esempio Toscana, Piemonte, Abruzzo, Umbria, Lazio) hanno già posticipato la scadenza degli interventi ammessi dalle proprie leggi regionali attuative del suddetto Accordo il quale, quindi, a distanza di ben cinque anni è ancora operante.

Art. 1

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 22/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le parole: "entro un raggio di 100 ml dall'area di sedime" sono sostituite dalle seguenti: "entro un raggio di 150 ml dall'area di sedime".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 22/2009)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2009 è sostituito dal seguente:

"2. Le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa privata riguardanti gli interventi di cui alla presente legge devono essere presentati al Comune territorialmente competente a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 fino all'entrata in vigore della legge regionale organica per il governo del territorio e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, a pena di decadenza del relativo diritto."